Stefano De Rosa
(Commercialista, Gruppo di Studio EUTEKNE)

Le procedure del revisore successive alla nomina

Definizione di nano-imprese

Con il termine “nano-imprese” ci si riferisce a quella fascia di società comprese tra quelle soggette all’obbligo di redazione del bilancio ordinario e quelle perimetrate dalla nuova versione dell’art. 2477 c.c.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore scatti qualora venga superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Procedure da svolgere

Per i professionisti che sono stati recentemente nominati revisori nelle cosiddette nano-imprese inizia il periodo delle prime verifiche “sul campo”, che riguardano, in particolar modo:

- l’esame dei saldi di apertura;
- la pianificazione del lavoro (che include la determinazione dei livelli di significatività, la redazione della strategia generale di revisione e la definizione dei programmi di lavoro);
- la selezione dei soggetti a cui inviare le lettere di circolarizzazione.

Documento del CNDCEC

Il CNDCEC ha predisposto il documento “La revisione legale nelle nano-imprese - Riflessioni e strumenti operativi”, pubblicato lo scorso 16 gennaio, con il fine di offrire utili indicazioni in merito alle procedure di revisione da adottare per tali società.

Per le suddette categorie di imprese, nel documento del Consiglio nazionale, che deve comunque essere letto congiuntamente al volume “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”, pubblicato nell’aprile 2018.

Saldi di apertura

Il principio di revisione ISA Italia 510 prevede che, nello svolgere un primo incarico di revisione, si debbano acquisire adeguati elementi probativi tramite le seguenti attività:

- verifica che i saldi di chiusura del periodo amministrativo precedente siano stati correttamente riportati a nuovo e che riflettano l'applicazione di appropriati principi contabili;
- se il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile, riesame delle carte di lavoro del revisore precedente per acquisire elementi probativi a supporto dei saldi di apertura ;
- svolgere specifiche procedure di revisione sulle singole poste.

Saldi di apertura

Nel caso di società assoggettate per la prima volta all’obbligo di revisione legale, non essendo possibile acquisire elementi probativi da un precedente revisore, è necessario innanzitutto verificare la coincidenza tra i saldi risultanti dal bilancio di chiusura e quelli di apertura del bilancio assoggettato a revisione, esaminando, preliminarmente, i meccanismi utilizzati in tale ambito dalla società e valutando, sulla base dei risultati ottenuti, se procedere a effettuare test di validità ad hoc.

Confronto con i saldi di chiusura dell’esercizio precedente

Operativamente, il revisore, come suggerito nel documento del CNDCEC “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” (di aprile 2018), può decidere di richiedere al personale amministrativo della società i bilanci di verifica e predisporre un foglio di lavoro dove, in corrispondenza dei singoli codici dei conti di Stato patrimoniale vengono messi a confronto i saldi di chiusura con quelli di apertura, evidenziando eventuali discrepanze.

Verifica dei saldi iniziali delle immobilizzazioni

Per quanto riguarda le immobilizzazioni, il revisore deve, in primo luogo, accertare se sono stati applicati correttamente i principi contabili di riferimento, volgendo particolare attenzione alla capitalizzazione dei costi, alla determinazione della vita utile dei beni e all'individuazione di eventuali perdite di valore.

Sarà, poi, necessario reperire la documentazione (quali fatture, contratti, evidenze di operazioni straordinarie, ecc.) a supporto degli investimenti più significativi risultanti dalla contabilità ed effettuate test sulla corretta determinazione dei relativi fondi di ammortamento.

Crediti vs clienti e debiti vs fornitori

Tipologie diverse di analisi attengono, invece, alle diverse componenti del capitale circolante netto di apertura.

In particolare, con riferimento ai crediti e ai debiti commerciali è possibile acquisire elementi probativi selezionando e analizzando, rispettivamente, incassi e pagamenti avvenuti in corso di esercizio o, alternativamente, valutare, nell'ambito del processo di circolarizzazione, di chiedere conferma ai soggetti selezionati sia dei saldi di apertura che di quelli di chiusura del periodo amministrativo revisionato.

Rimanenze iniziali

Più delicata e complessa si presenta la verifica dei saldi iniziali delle rimanenze di magazzino a causa dei seguenti fattori:

- il revisore, avendo assunto l'incarico successivamente alla chiusura dell'esercizio precedente, non ha potuto partecipare alle conte fisiche di fine anno;
- nelle nano-imprese le scritture ausiliarie di magazzino sono spesso inesistenti o poco affidabili;
- nei casi di nomina dell'auditor avvenuta in prossimità della fine del 2019, l'attività di riconciliazione a ritroso con le quantità iniziali risulta impegnativa anche in presenza di procedure di magazzino affidabili.

Possibili effetti sulla relazione di revisione

Come evidenziato nelle Linee guida del CNDCEC per la revisione delle nano imprese, qualora le suddette limitazioni nelle procedure di revisione dovessero portare il professionista a concludere che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi, sarà necessario emettere un giudizio con rilievi.

Ciò premesso, qualora la suddetta limitazione nelle procedure di revisione dovesse portare il professionista a concludere che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi, sarà necessario emettere un giudizio con rilievi.

Esempi di giudizio

Nel documento del CNDCEC sono presentati esempi di formulazione di paragrafi della relazione di revisione che dovranno essere modificati.

Il riferimento alla limitazione riscontrata dovrà essere innanzitutto riportato nel paragrafo del giudizio che in questi casi sarà titolato “Giudizio con rilievi” e si concluderà nel modo seguente: “A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione «Elementi alla base del giudizio con rilievi» della presente relazione, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”.

Esempi di giudizio

Il paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi” conterrà, invece, la descrizione della limitazione: “Sono stato nominato revisore legale della società il [ad esempio 20 novembre 2019, ndr] e conseguentemente non ho assistito alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all’inizio dell’esercizio. Le procedure alternative non hanno fornito elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo le quantità delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2018. Poiché le rimanenze iniziali di magazzino contribuiscono alla determinazione del risultato economico, non sono stato in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato dell’esercizio esposto nel conto”.

Inoltre, potrebbe risultare opportuno aggiungere nella relazione di revisione il seguente paragrafo “Altri aspetti”: “Il bilancio della Società ABC S.r.l., per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, è il primo sottoposto a revisione legale dei conti, avendo la società superato i limiti di cui all’art. 2477 c.c., con riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e 2017”.

Voci di natura finanziaria

Per quanto riguarda, infine, le poste di natura finanziaria, le principali fonti di informazione possono essere rappresentate dagli estratti di conto corrente (per i crediti e i debiti verso banche), supportati da eventuali prospetti di riconciliazione predisposti dalla società, e dai piani di finanziamento o da altra documentazione inviati periodicamente dagli istituti finanziari (relativi a finanziamenti, mutui e strumenti finanziari derivati).

Pianificazione del lavoro

Secondo l'ISA Italia 300, l'attività di pianificazione della revisione può essere distinta in due fasi:

- la definizione della strategia generale di revisione;
- l'elaborazione di un piano di revisione.

In particolare, nel definire la strategia generale di revisione, il revisore deve:

- identificare le caratteristiche dell'incarico che ne definiscono la portata;
- determinare gli obiettivi dell'incarico con riferimento all'emissione delle relazioni, per pianificare la tempistica della revisione e la natura delle comunicazioni previste;
- considerare i fattori che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significativi nell'indirizzare il lavoro del team di revisione;
- considerare i risultati delle attività preliminari dell'incarico;
- determinare la natura, la tempistica e l'entità delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Peculiarità della pianificazione nelle nano-imprese

La struttura aziendale delle nano-imprese influisce considerevolmente sull'ampiezza delle procedure di audit che, come puntualizzano gli standard di riferimento, è legata anche alla dimensione e alla complessità dell'impresa cliente.

Tale concetto è ribadito anche nelle Linee guida del CNDCEC per la revisione nelle nano-imprese dove si sottolinea come in tali società il lavoro di revisione possa essere interamente svolto da un team molto ristretto, con il responsabile dell'incarico che svolge le procedure con un solo collaboratore (ovvero senza l'ausilio di un team di revisione, riducendo così i tempi di coordinamento e di comunicazione). In particolare, viene evidenziato come, nell'ambito della pianificazione, la definizione della strategia generale di revisione per una nano-impresa non rappresenti necessariamente un'attività complessa o laboriosa.

Peculiarità della pianificazione nelle nano-imprese

Come documentazione delle procedure svolte in tale ambito può risultare, infatti, sufficiente un breve memorandum, dove vengano evidenziate le problematiche identificate sulla base delle informazioni raccolte.

A ciò si aggiunga che in tali tipologie di società il revisore potrà decidere di non fare affidamento sulle procedure di controllo interno “non ritenendole idonee a prevenire, prima che siano commessi, o a individuare e correggere, se già posti in essere, errori significativi”.

Se decide di seguire tale approccio, il revisore della nano-impresa non sarà tenuto a effettuare test sull’efficacia operativa del sistema di controllo interno e previlegerà le procedure di validità che vengono svolte, prevalentemente, nella successiva fase di final.

Peculiarità della pianificazione nelle nano-imprese

In merito, poi, alle tempistiche di svolgimento della fase di pianificazione, i principi di revisione lasciano ampia libertà al professionista, che potrà organizzare il proprio lavoro tenendo in considerazione le peculiari caratteristiche dell’incarico.

Non si evidenziano, pertanto, particolari controindicazioni allo svolgimento di attività attinenti alla definizione della strategia generale e delle procedure di revisione in risposta ai rischi di errori significativi identificati in un periodo successivo alla data di chiusura dell’esercizio .

Calcolo della significatività

Nell’ambito delle attività di pianificazione che devono essere svolte per i nuovi incarichi nelle nano-imprese, assume particolare rilevanza la determinazione dei livelli di significatività (detta anche “materialità”).

Come indicato nel principio di revisione ISA Italia 320, dedicato a tale attività, gli errori in un bilancio sono considerati significativi quando ci si può “ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio”.

Livelli di significatività

Si sottolinea come i livelli di significatività identificati in fase di pianificazione siano basati su conoscenze ancora incomplete dell'impresa e del contesto in cui opera (situazione questa ancora più evidente nel caso di primo incarico) e, pertanto, possono essere soggette ad aggiornamenti a seguito delle nuove informazioni acquisite dal revisore nell'ambito delle procedure svolte nelle fasi successive del lavoro.

Nello specifico, il professionista deve individuare tre livelli di significatività:

- la significatività per il bilancio nel suo complesso;
- la significatività operativa;
- la significatività specifica.

Significatività per il bilancio nel suo complesso

Si definisce un limite in base al quale il revisore ritiene che saranno valutati gli errori individuati, per decidere se modificare il proprio giudizio sul bilancio.

Tra i metodi per la determinazione di tale livello di significatività, quello più utilizzato prevede l'applicazione di una percentuale a una componente di bilancio, facendo riferimento ai valori corrispondenti suggeriti nell'ISA Guide dell'IFAC, di seguito riportati:

- risultato operativo (o reddito ante imposte): % da un minimo di 3 a un massimo di 7;
- ricavi (o costi): % da un minimo di 1 a un massimo di 3;
- totale attivo: % da un minimo di 1 a un massimo di 3;
- patrimonio netto: % da un minimo di 3 a un massimo di 5.

Scelta dei parametri

Nella scelta dei parametri il professionista deve chiedersi quali voci del bilancio interessino maggiormente agli utilizzatori dello stesso.

Così, ad esempio, gli utilizzatori interessati alla valutazione del risultato economico volgono la loro attenzione agli utili, ai ricavi o al totale attivo, mentre quelli interessati alle risorse impiegate per raggiungere determinati obiettivi o finalità si concentreranno sulla natura e sull’ammontare dei ricavi e delle spese.

Percentuale da applicare

Con riferimento alla percentuale da applicare al parametro selezionato, si può ritenere che valori bassi della stessa si potranno adottare nei casi di:

- elevata diffusione del bilancio tra il pubblico;
- elevato livello di indebitamento verso terze parti;
- esistenza di fattori specifici (come i covenant) che incrementano la sensibilità degli utilizzatori.

Tra i fattori che, invece, solitamente portano all'applicazione di una percentuale più elevata si possono evidenziare:

- la circolazione limitata del bilancio
- il livello di indebitamento nullo o non rilevante;
- l'ampio margine rispetto a eventuali covenant;
- i modelli di business aziendale (es. mark-up garantiti)

Significatività operativa

La significatività operativa è fissata a un livello più basso rispetto alla significatività complessiva, in modo da consentire al revisore di rispondere a specifiche valutazioni dei rischi e di ridurre la probabilità che l'insieme degli errori non individuati superi la materialità complessiva.

I principali fattori che agevolano una corretta scelta della materialità operativa sono la comprensione dell'impresa, la natura e l'ammontare degli errori identificati negli incarichi precedenti, le aspettative di possibili errori nel periodo in esame.

Nella prassi, la significatività operativa è determinata in una misura che varia dal 60% all'85% della materialità generale.

Significatività specifica

In alcune circostanze il revisore può ritenere necessario identificare errori di misura inferiore (tramite la significatività specifica) in relazione ad alcune aree particolarmente sensibili per gli utilizzatori del bilancio, quali, ad esempio, i compensi degli amministratori o un covenant legato a un’operazione di finanziamento.

Valutazione del rischio di revisione

Il rischio di revisione, come definito dal principio di revisione ISA ITALIA 200, è il rischio che il bilancio contenga un errore materiale non rilevato dal lavoro di revisione, con il conseguente effetto di emettere una relazione non corretta. Il rischio di revisione è ulteriormente divisibile nelle seguenti componenti:

- rischio intrinseco;
- rischio di controllo;
- rischio di individuazione.

Il rischio che il bilancio possa contenere errori prima di essere sottoposto a revisione legale è costituito dal rischio intrinseco e dal rischio di controllo, mentre il rischio che il revisore non individui tali errori è rappresentato dal rischio di individuazione.

Rischio intrinseco

Il rischio intrinseco deriva dalla suscettibilità di un conto o di una classe di operazioni di contenere un errore materiale, indipendentemente dalla presenza o meno di controlli interni ad essi riferiti.

Il quadro economico generale in cui opera, la caratteristiche del settore di appartenenza, l'appartenenza o meno ad un gruppo, eventuali rapporti di dipendenza da fornitori e da clienti, sono fattori relativi all'impresa cliente ai quali il revisore deve dedicare particolare attenzione in sede di individuazione del rischio intrinseco, sia a livello di bilancio nel suo complesso che delle singole voci che lo compongono .

Pertanto, per limitare il rischio intrinseco, è necessario, acquisire, in sede di pianificazione, elementi di conoscenza dell'attività della clientela e del contesto in cui opera, attraverso la predisposizione di un questionario, come quello sopra presentato, che consenta un'analisi completa delle citate determinanti del rischio.

Rischio di controllo

Il rischio di controllo è il rischio che un errore significativo non sia evitato o individuato e corretto tempestivamente dal sistema di controllo interno dell’impresa.

La comprensione del controllo interno generale (ambiente di controllo e flussi delle operazioni attraverso il sistema contabile) deve essere svolta anche nelle nano-imprese e la relativa valutazione delle procedure di controllo interno consente al revisore di individuare punti di debolezza o carenze del sistema e, pertanto, stabilire il grado di affidabilità dello stesso.

Rischio di individuazione

Il rischio di revisione è influenzato, infine, dalle modalità in cui viene svolta l’attività di revisione legale ed è correlato all’efficacia delle procedure applicate (rischio di individuazione).

Valutazione del rischio residuo

Vista le caratteristiche delle nano-imprese si può ritenere in molti casi il livello di affidamento sui controlli sia generalmente stimabile come basso o assente.

In tali realtà si può decidere di calcolare direttamente i rischi di errori significativi piuttosto che come combinazione tra rischio intrinseco e rischio di controllo,

Come evidenziato nelle Linee guida del CNDCEC per la revisione nelle nano-imprese, ai rischi significativi identificati, il revisore di una nano-impresa risponderà prevalentemente svolgendo procedure di validità. Se, invece, il professionista ritiene che ci siano controlli in grado di prevenire, individuare o correggere errori significativi, dovrà effettuare procedure di conformità finalizzate a verificare l'efficacia operativa dei controlli .

Le risposte ai rischi

Una volta valutati i rischi, il revisore individuerà le procedure di revisione "conseguenti", definendole in termini di natura, estensione, tempistica. In particolare, la natura può essere definita in termini di scopi e di tipo di procedura. In ragione degli scopi, si distinguono in procedure di conformità e procedure di validità. In ragione del tipo, si distinguono:

- ispezione;
- osservazione;
- conferma esterna;
- ricalcolo;
- riesecuzione;
- procedure di analisi comparativa;
- indagine.

Le risposte ai rischi

Sulla base di quanto sopra riportato, nel contesto delle nano-imprese, se le procedure di controllo interno sono ritenute non affidabili, e il rischio intrinseco è valutato alto o significativo, ne consegue che il rischio residuo è “Moderato” o “Alto” e, pertanto:

- le procedure di controllo interno sono ritenute non affidabili ai fini della definizione delle procedure di revisione conseguenti;
- le procedure di analisi comparativa non possono essere applicate quale unica forma di risposta al rischio;
- i test di dettaglio rappresentano la risposta prevalente da adottare (privilegiando i controlli in fase di final audit rispetto a quelli di interim audit).

Procedure di analisi comparativa

Le procedure di analisi comparativa (nella prassi spesso definite analytical review procedures), si basano sull'esame degli andamenti di dati finanziari, patrimoniali ed economici e di indici sintetici desunti dai bilanci e/o dalla reportistica di natura gestionale della società oggetto di revisione.

Esse sono volte ad identificare l'esistenza di operazioni o eventi inusuali da tener poi presente durante le successive fasi del lavoro di revisione.

Procedure di analisi comparativa

In particolare, così come descritto nel principio di revisione ISA Italia 520, tale tecnica può interessare:

- il confronto tra i dati relativi all'esercizio in corso e quelli degli esercizi precedenti;
- l'esame di indici che legano poste patrimoniali ed economiche;
- il confronto tra i dati stimati dal revisore, o evidenziati dai budget preparati dalla società, con i risultati effettivi risultanti dal bilancio;
- il confronto di dati aziendali con informazioni corrispondenti di aziende similari dello stesso settore o di dimensioni equivalenti.

Prospetti riclassificati

Nel definire le procedure di analisi comparativa, può risultare utile per il revisore predisporre dei prospetti riclassificati dello Stato patrimoniale e del Conto economico, che agevolino le analisi degli scostamenti e la costruzione degli indici.

Sulla base dei prospetti riclassificati, possono essere calcolati alcuni indici patrimoniali, finanziari ed economici, anch'essi da discutere con la Direzione. Il revisore si attende dei risultati prevedibili e degli indici in coerenza con i precedenti o con il settore di appartenenza della società revisionata; pertanto, nel caso di incidenze anomale, lo stesso dovrà valutare i risultati ottenuti per identificare i rischi di errori significativi.

Redazione del piano generale di revisione

Il piano generale della revisione deve indicare chiaramente l'ampiezza e le modalità di svolgimento della revisione.
La sua forma e il contenuto dipenderanno dalla dimensione della società, dalla complessità del lavoro di revisione e dalle specifiche metodologie utilizzate dal revisore.
Il piano generale della revisione, di norma, deve contenere una serie di informazioni, già trattate in precedenza, quali:

- la conoscenza dell'impresa;
- la conoscenza e valutazione dei sistemi contabili e del sistema di controllo interno;
- la valutazione dei rischi e la determinazione del livello di significatività;
- la natura, la tempistica e l'entità delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'incarico di revisione.

Piano dettagliato di revisione

Dopo aver definito la strategia, essa deve essere operativamente tradotta in un piano di revisione al fine di poter svolgere l'attività di revisione.

Il piano di revisione è più dettagliato della strategia di revisione e deve includere le indicazioni sulla natura ed estensione delle procedure di revisione che devono essere svolte dai membri del team per ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi tali da ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso.

Esempi di programmi di lavoro per le varie voci di bilancio sono forniti nelle Linee guida del CNDCEC per la revisione nelle PMI.

Procedure di revisione nei casi di esternalizzazione della contabilità

Una parte corposa delle Linee guida del CNDCEC sulla revisione nelle nano-imprese è dedicata ai casi in cui le stesse esternalizzino la tenuta della contabilità, i connessi adempimenti e le fasi rilevanti del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria presso un fornitore di servizi.

L'ISA Italia n. 402 approfondisce le modalità operative con cui il revisore acquisisce una comprensione dell'impresa utilizzatrice che sia sufficiente a:

- identificare e valutare i rischi di errori significativi;
- definire appropriate risposte in termini di procedure di revisione da svolgere.

Procedure di revisione nei casi di esternalizzazione della contabilità

Nel documento del CNDCEC vengono forniti modelli di:

- lettera di attestazione (nella quale è opportuno che venga inserita una dichiarazione degli amministratori circa l'esistenza o meno di comunicazioni che lo studio professionale o la società di servizi ha fatto alla società su frodi, non conformità significative rispetto alle norme di legge o su errori non corretti che influiscono sul bilancio);
- questionario (riadattato) per la comprensione dei servizi prestati dal fornitore di servizi;
- memorandum sugli esiti del lavoro svolto;
- lettera d'incarico professionale per la tenuta della contabilità, bilancio, adempimenti fiscali e consulenza del lavoro.

Selezione delle circolarizzazioni

Tra le principali attività svolte dal revisore dopo la nomina (nella cosiddetta fase di interim) vi è l'avvio della procedura di circolarizzazione che permette al profissionista di ottenere conferma sull'esistenza e sull'entità di alcune voci di bilancio e di acquisire altre informazioni utili alla formulazione del proprio giudizio.

Così come evidenziato dall'ISA Italia n. 505 , le attività da svolgere in tale ambito assumono connotazioni diverse a seconda che riguardino richieste attinenti al saldo (a clienti, fornitori, depositari terzi di merci della società), richieste di informazioni (a legali, fiscalisti, altri consulenti, agenti), combinazioni delle precedenti (a istituti di credito e società di leasing).

Selezione delle circolarizzazioni

Le attività da svolgere in tale ambito che consentano, a seconda dei casi, di soddisfare le seguenti categorie di asserzioni:

- esistenza: un’attività o una passività esistono ad una certa data;
- diritti ed obblighi: un’attività o una passività sono di pertinenza dell’azienda, ad una certa data;
- manifestazione: un’operazione o un evento di pertinenza dell’azienda ha avuto luogo nel periodo di riferimento;
- completezza: non vi sono attività, passività, operazioni o eventi non contabilizzati, o sui quali manchi un’adeguata informazione;
- valutazione: le attività o le passività sono contabilizzate a valori appropriati;

Selezione delle circolarizzazioni

- misurazione: un’operazione od evento è contabilizzato per l’importo appropriato ed i costi ed i ricavi sono imputati per competenza;
- presentazione e informativa: una voce o un’operazione sono evidenziate, classificate e corredate da adeguata informativa.

Per quanto riguarda, ad esempio, i clienti ed i fornitori, dalle conferme ricevute è possibile per il revisore acquisire importanti informazioni circa la corrispondenza dei saldi con quelli della contabilità ed eventuali problemi di competenza e completezza (quando, ad esempio, venga evidenziato nella risposta un reso non recepito dalla società).

Campionamento

Solitamente per i clienti e i fornitori viene selezionato un campione ai fini dell'applicazione delle procedure di circolarizzazione mentre gli altri soggetti vengono considerati nella loro totalità .

Nel documento del CNDCEC sono presentati esempio per la selezioni di campioni statistici.

Controllo sul processo di circolarizzazione

Il revisore deve mantenere il controllo sull'intero processo di circolarizzazione tramite lo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica la corretta predisposizione delle lettere (che devono essere redatte su carta intestata della società e firmate da un rappresentante legale della stessa);
- invia personalmente le richieste di conferma;
- si assicura che l'indirizzo del destinatario selezionato sia esatto;
- verifica che nelle lettere venga richiesto di inviare la risposta all'indirizzo del revisore;
- tiene aggiornato il prospetto di riepilogo delle risposte;
- provvede al secondo (ed eventuale terzo) invio.

Circolarizzazione dei clienti

Per quanto riguarda i clienti, la prima fase della procedura consiste nell'individuazione di un campione ritenuto significativo dal revisore sulla base della propria conoscenza della società e del grado di affidabilità attribuito al sistema di controllo interno. Pertanto, maggiore è il rischio di controllo e il rischio inerente, maggiore sarà il numero di elementi probativi da acquisire e quindi l'estensione del campione. Nella lettera ai clienti viene chiesta conferma del saldo ad una determinata data (es. 31.12).

Sempre con riferimento ai crediti verso clienti assumono particolare rilevanza, ove applicabili, gli invii di specifica lettera ai legali incaricati del recupero e alle società di factoring alle quali la società ha ceduto determinati crediti.

Circolarizzazione dei clienti

Nell’ambito dello svolgimento del proprio lavoro il revisore deve verificare l’esistenza di crediti ceduti. In particolare, nei casi più frequenti di cessione a società di factoring, il revisore dovrà accertarsi se i crediti siano stati ceduti con azione di regresso (pro solvendo) o a titolo definitivo (pro soluto).

Le principali attività da svolgere per tale area sono le seguenti:

- acquisizione del contratto di cessione del credito;
- invio della richiesta informazioni al factor (si veda fac simile di seguito riportato);
- esame delle scritture contabili;
- analisi dell’informativa fornita in Nota integrativa.

Circolarizzazione dei fornitori

Nella lettera di circolarizzazione si richiede al fornitore di indicare il saldo risultante dalla sua contabilità e di allegare l’estratto conto delle partite aperte.

Circolarizzazione delle banche

Vengono assoggettate alla procedura di circolarizzazione tutte le banche con le quali l'azienda ha operato nel corso dell'esercizio oggetto di revisione, incluse quelle con cui ha chiuso i rapporti nel corso dell'anno. Dalle risposte degli istituti di credito, per le quali normalmente viene utilizzato il modello normalizzato ABI, oltre all'entità del saldo dei conti correnti alla data di bilancio, è possibile ottenere importanti informazioni, quali, tra le altre, le condizioni applicate, le competenze del periodo, eventuali effetti presso la banca a vario titolo, le garanzie prestate e/o ricevute e le persone autorizzate ad operare per conto della società.

Circolarizzazioni relative ai finanziamenti

Ai soggetti che hanno concesso finanziamenti alla società viene richiesto, oltre alla conferma del debito residuo alla data del bilancio, di fornire ulteriori informazioni circa:

- l’esistenza di garanzie e ipoteche;
- il tasso di interesse applicato;
- gli interessi si competenza dell’esercizio;
- le rate residue del debito.

Circolarizzazione dei consulenti fiscali

Il revisore, nell'ambito delle procedure per verificare la correttezza del saldo del fondo imposte, richiede ai consulenti fiscali della società, tramite una lettera come quella di seguito presentata, di fornire indicazioni circa:

- le annualità per le quali il rischio di accertamento fiscale è stato eliminato;
- accertamenti in rettifica degli imponibili dichiarati;
- ricorsi presentati e stato del contenzioso tributario;
- stima di qualsiasi passività potenziale che potrebbe emergere a carico della società.

Circolarizzazione dei legali

Le lettere inviate ai legali hanno l'obiettivo di accertare la presenza di eventuali passività potenziali a carico dell'azienda, al fine di consentire al revisore di poter concludere sull'adeguatezza dei fondi rischi appostati in bilancio.

Le richieste formulate nella lettera riguardano le seguenti principali informazioni:

- l'elenco delle controversie e cause in corso, intimate o di imminente inizio nonché di ogni altra passività potenziale di cui il consulente è a conoscenza;
- la descrizione della controversia;
- una valutazione della passività potenziale;
- la situazione attuale (ad esempio: causa iniziata, sentenza appellata, ecc.);
- l'opinione riguardo al presunto esito finale, con la quantificazione dell'eventuale onere per la società.

Utilizzo della PEC

Tra gli aspetti più critici attinenti alla procedura in esame, assume particolare rilevanza l'attendibilità delle risposte alle richieste di conferma, che può essere compromessa nei casi di intercettazione, di alterazione ovvero di frode.
Tali rischi sussistono a prescindere dal fatto che le risposte siano acquisite in formato cartaceo, elettronico ovvero in altro formato.

Uno strumento idoneo a soddisfare quanto previsto dai principi di revisione di riferimento è rappresentato dalla posta elettronica certificata ("PEC"), in quanto operante in un ambiente ragionevolmente controllato che incrementa l'attendibilità della provenienza delle risposte.

Utilizzo della PEC

Il documento di ricerca Assirevi n. 187 fornisce chiarimenti ed indicazioni utili relativamente alla possibilità di utilizzo della PEC, evidenziando innanzitutto come la trasmissione per via telematica, effettuata mediante posta elettronica certificata, equivalga, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta, in quanto strumento di comunicazione idoneo ad assicurare la prova certa dell'invio, nonché la consegna e ricezione da parte del destinatario.

Al pari della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la trasmissione via PEC prevede, infatti, un sistema di attestazioni aventi ad oggetto l'invio e la consegna dei messaggi ad opera di soggetti terzi (gestori del servizio).

Utilizzo della PEC

Sotto il profilo pratico, nei casi in cui si preveda l'utilizzo della PEC nell'organizzazione di conferma esterna, sarà necessario definire preventivamente e comunicare al cliente l'elenco delle controparti a cui sarà inviata la richiesta utilizzando tale strumento.

Successivamente, se ritenuto necessario, gli indirizzi PEC forniti dalla società potranno essere oggetto di verifica per quanto attiene alla loro autenticità ed accuratezza, mediante la consultazione degli appositi registri pubblici presso le camere di commercio, ovvero presso il portale www.inipec.gov.it

Utilizzo della PEC

Il formato delle richieste di conferma potrà essere un formato elettronico immodificabile, quale a titolo esemplificativo il formato PDF/A, ovvero sulle richieste di conferma in formato cartaceo potrà essere apposta firma autografa del legale rappresentante della società cliente, e il documento potrà essere successivamente trasformato nel suddetto formato elettronico immodificabile, da allegare ad un messaggio PEC.

Come alternativa, nel documento Assirevi viene previsto che le richieste di conferma possano essere firmate anche digitalmente dal legale rappresentante della società cliente ed inviate al soggetto terzo come allegati ad un messaggio di PEC.

Limitazioni al processo di circolarizzazione

Il principio di revisione internazionale ISA Italia n. 505 fornisce alcune indicazioni sul comportamento che il revisore deve tenere nei casi in cui la direzione si dovesse rifiutare di consentire l'invio di una richiesta di conferma.

Tale rifiuto rappresenta una limitazione all'acquisizione di elementi probativi che il professionista ritiene utili e, pertanto, è necessario attivarsi prontamente per ottenere valide e ragionevoli motivazioni alla base del comportamento della direzione.

Abbastanza comuni sono, ad esempio, le fattispecie in cui il management della società preferisca non far circolarizzare soggetti con i quali è in corso una controversia legale sul cui esito c'è il rischio che possa incidere una richiesta di conferma inopportuna.

Limitazioni al processo di circolarizzazione

Se dalle analisi condotte il revisore conclude che il rifiuto della direzione sia irragionevole ovvero non riesca ad ottenere elementi probativi pertinenti da procedure alterative, egli deve comunicare tale circostanza ai responsabili delle attività di governance, in conformità al principio di revisione internazionale ISA Italia n. 260.

Sarà, inoltre, importante valutare quali siano le implicazioni in termini di limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione e l'eventuale effetto sulla formulazione del giudizio di revisione. In alcune circostanze, infatti, il revisore potrà ritenere opportuno emettere una relazione con modifica.

In secondo luogo, il revisore deve valutare le implicazioni del rifiuto sulla valutazione dei relativi rischi di errori significativi, incluso il rischio di frode, nonché sulla natura, sulla tempistica e sull'estensione delle altre procedure di revisione. In alcuni casi, ad esempio, può risultare opportuno riconsiderare la valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni e modificare di conseguenza le procedure di revisione originariamente pianificate.